

*Studio Legale
Avvocato Rita Tenerelli
Piazza Buenos Aires, 20 – 00198 Roma – Tel 068540092 Fax 0685302787
Pec: ritatenerelli@ordineavvocatiroma.org*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per: il Sig. Ermanno Vianello, nato a _____, CF. _____,
residente in _____ Via _____,
rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Tenerelli del Foro di Roma (CF: TNRRTI81D42H501A – Fax 0685302787- pec. ritatenerelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Piazza Buenos Aires n. 20, come da procura allegata al presente atto.

Si dichiara di volere ricevere notifiche e comunicazioni anche via fax 0685302787- oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ritatenerelli@ordineavvocatiroma.org.

Contro: Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR (P.IVA 02118311006 e CF 80054330586), in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Piazzale Aldo Moro 7,

nei confronti anche di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria concorsuale, relativa ai candidati per la procedura selettiva relativa al bando n. 364.259, per complessivi 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento, ed in particolare per la progressione dal V al IV livello professionale nel profilo di CTER.

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla progressione dal livello V al livello IV del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (come chiarito anche nelle premesse del bando), con



conseguente condanna del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche ad inquadrare il ricorrente nel livello IV del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed a corrispondere le differenze retributive e contributive allo stesso spettanti sulla base del corretto inquadramento, oltre interessi dal dovuto al saldo; previa occorrendo, la disapplicazione ai sensi dell'art. 5, all. E, della L. 2248/1865 in quanto illegittimo il provvedimento dirigenziale del C.N.R. prot. n. 0085430 in data 29 dicembre 2017, con cui è stata approvata la graduatoria finale della selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 dell'01.06.2017 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998- 2001 del 21.02.2012, relativa alla progressione dal livello V al IV livello professionale del profilo di CTER; nonché la disapplicazione del successivo provvedimento di riformulazione parziale della graduatoria del 3 agosto 2018, **nonché, ove ne sussistano i presupposti**

PER ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA :

- del Bando n. 364.259 dell'1.06.2017 con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto una selezione interna per titoli, ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998- 2001 del 21.02.2012 per complessivi 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento, ed in particolare per la progressione dal V al IV livello professionale nel profilo di CTER;
- del verbale n. 1 del 13 settembre 2017, con cui la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione;
- della scheda di valutazione elaborata dal CNR emessa nei confronti del ricorrente
- nonché di tutti gli atti della procedura presupposti, connessi o consequenziali (tra cui tutti i verbali della Commissione), non conosciuti, che possano avere un contenuto lesivo per il ricorrente;

con istanza per l'autorizzazione a procedere con la notifica ai controinteressati per pubblici proclami, a mezzo pubblicazione sul sito internet del C.N.R. ex artt. 150 e 151 c.p.c..

PREMESSO CHE



- Il ricorrente svolge attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Roma, con la qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, C.T.E.R. V livello.
- Con bando n. 364.259 del 01/06/2017, il CNR procedeva ad indire una selezione per titoli, ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998- 2001 del 21.02.2012, per complessivi n. 535 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del C.N.R., tra cui, per quanto qui interessa, n. 178 posti per il passaggio dal livello V al livello IV del profilo di "Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca"(CTER). (doc.1 - bando).
- Il ricorrente, possedendo la qualifica necessaria a parteciparvi, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando, procedeva ad inoltrare la sua domanda di partecipazione per la posizione di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello (doc. 2 – domanda di partecipazione), per cui erano previsti n. 178 posti, allegando Curriculum Vitae dettagliato, indicante i corsi di formazione, nonché i titoli culturali, professionali e di servizio maturati fino alla data del 31/12/2016 (doc. 3 - CV e titoli), atto di verifica del direttore di appartenenza, sulla attività svolta nel triennio 2014 – 2016 (doc. 4 – verifica del direttore) e relazione del candidato relativa all'attività nel triennio 2014/2016 (doc. 5 – relazione candidato) e ciò al fine di conseguire il passaggio al livello IV della posizione di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
- In fase di valutazione dei titoli il CNR riteneva di assegnare al Dott. Ermanno Vianello il punteggio di 67,05 (doc. 6 verbale di graduatoria del 29/12/2017) risultando 350° tra i candidati al passaggio al IV° livello del profilo C.T.E.R. e quindi in posizione non utile ai fini della progressione oggetto di concorso.
- La valutazione effettuata dal CNR, quanto a titoli e C.V. in generale, era, tuttavia, manifestamente errata e difforme dagli stessi criteri di calcolo dalla stessa indicati nel relativo verbale n° 1 del 13 settembre



2017 (doc. 7) pertanto, in data 25/05/2018 il ricorrente era costretto a proporre istanza di rettifica in autotutela (doc. 8 – istanza autotutela) della suindicata graduatoria, in quanto nella determinazione del punteggio assegnato di punti 67,05 non erano state correttamente valutate, secondo i parametri stabiliti nel bando di concorso, le voci relative alla formazione e all'attività professionale svolta, così essendosi determinata una immotivata riduzione di 24,5 punti .

- Il CNR, in data **03/08/2018** si vedeva costretto a riformulare parzialmente la graduatoria della selezione ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, per la progressione dal V al IV livello professionale del profilo di CTER, a seguito di accoglimento di altre istanze di revisione di errori materiali – annullamento e contestuale disposizione di tre nomine, così determinando la determinazione del punteggio del Dott. Vianello a 67,45 punti (doc. 8 – graduatoria 03/08/2018).
- Tuttavia, dagli atti della procedura selettiva ed in particolare dalla scheda di valutazione dei titoli prodotti dal ricorrente, con relativi allegati, è emerso che molti di essi non sono stati valutati correttamente o non valutati del tutto, in quanto erroneamente ritenuti “non valutabili” o “già valutati”, con la conseguenza che se tali titoli fossero stati valutati correttamente, il Dott. Ermanno Vianello, come si può ricostruire dalla documentazione prodotta, avrebbe raggiunto un punteggio idoneo ad essere collocato in graduatoria in posizione utile ai fini della progressione oggetto del bando.

Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente si vede costretto a ricorrere in giudizio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE, SULLA GIURISDIZIONE: qui trattasi di “progressione orizzontale” (ex art. 3 e ss. CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e art. 8 CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005), attribuita



alla competenza giurisdizionale dell'A.G.O., come confermato, tra gli altri, dal Tar Lazio-Roma, Sez. III, nella sentenza 3 settembre 2014, n. 9356, proprio con riferimento ad analoga procedura del CNR.

Pertanto, la competenza è dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria adita, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza del 26 febbraio 2004 n. 3948, ha precisato il quadro complessivo della giurisdizione in materia di procedure selettive nei seguenti termini:

- a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;
- b) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi misti;
- c) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie inerenti concorsi per soli interni comportanti passaggio da un'area ad altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno);
- d) residuale giudizio del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, comportanti il passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area.

Nella controversia in esame, pertanto, trattandosi di passaggio, all'interno dal livello V al livello IV del profilo di "Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca", ricorre l'ipotesi indicata sub d).

Dunque, si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa area/profilo, rientranti nell'attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria di inquadramento.

Nel merito, per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum del Dott. Vianello, sussiste da parte del C.N.R. un serie di irregolarità e disparità di trattamento, in violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, a fronte delle quali il ricorrente avrebbe dovuto ottenere un maggior punteggio idoneo a conseguire una posizione utile di graduatoria.



Il Dott. Vianello aveva già inoltrato ricorso in autotutela (doc. 8) al fine ottenere una corretta valutazione e assegnazione di punteggio relativamente ai titoli ed agli incarichi presentati in sede di concorso.

Risultano, infatti, “non valutabili”, come da classificazione dei giudizi previsti dal verbale del 13/09/2017 (doc. 7), una serie di titoli e di incarichi debitamente dichiarati in sede di presentazione di domanda di partecipazione riproposti e confermati dal candidato successivamente con il ricorso in autotutela.

Alla stregua dei criteri risultanti dalla scheda di valutazione (doc. 7) e tenuto conto dell’elenco dei titoli e degli incarichi elencati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando (doc. 3 CV), viene richiesto l’accertamento da parte di codesto Ecc.mo Tribunale che la Commissione ha ommesso di considerare e di assegnare il giusto punteggio ai seguenti titoli:

- **Titolo n. 8** del CV formativo (pagina 13 doc. 3): *Attestato di partecipazione al corso di formazione CNR “Le missioni del personale dipendente del CNR” (allegato n.1 al CV)*. Detto titolo, pur compreso nei titoli valutabili dal bando, non è stato valutato dalla commissione, invece doveva essere ricondotto alla categoria C.5.1 ed essere riconosciuto un punteggio pari a **0,1**. **La Commissione, per macroscopico errore, ha considerato detto titolo già valutato a pag. 7 del CV (doc. 3), nonostante si trattasse di altro titolo, differente dagli altri presentati. Infatti, dall’esame di pag. 7 del CV del Dott. Vianello (doc. 3) non risulta essere presente il corso di formazione indicato in detto titolo 8. Pertanto, detto titolo deve essere valutato ed essere applicato un punteggio pari a 0,1).**
- **Titolo n. 9** del CV professionale (pagina 2 – doc. 3): *Incarico di responsabile del coordinamento e realizzazione delle attività di analisi e di test funzionali per il progetto di evoluzione della piattaforma GesTro (“Gestione trovati” – Piattaforma per la gestione del portafoglio dei diritti di proprietà industriale) del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il periodo di 3 anni. Per detto*



incarico è stato assegnato un punteggio pari a 0,2, qualificando nella categoria C.3.2, come partecipazioni a progetti di campagne nazionali. Detto incarico, invece, si riferisce alla **categoria C.4.1, come responsabile del progetto, in quanto era un incarico che presupponeva una competenza specifica e di responsabilità. Pertanto dovevano essere assegnati 1,5 punti. Il punteggio differenziale da assegnare è pari a 1,3.**

- **Titolo n. 4** del CV professionale (pagina 1 – doc. 3): *Responsabile del Procedimento nella procedura concorsuale per l'acquisizione di una unità di personale dipendente cui al Bando pubblicato su GURI 4^ Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 66 del 28.08.2015.* L'incarico di Responsabile del Procedimento è riportato nello stesso avviso pubblicato sulla GURI suddetta. Al Dott. Vianello non è stato assegnato nessun punteggio per detta categoria di titoli, mentre lo stesso incarico è stato valutato ad altri candidati a detta procedura di progressione (bando n. 364.259, per il profilo di CTER, IV livello), con 0,2 punti come categoria C.4.2 (doc. 10 CV G. A.). Pertanto, sussiste una disparità di trattamento e assegnazione di punteggio che deve essere ripristinata. Pertanto, **il punteggio da assegnare al Dott. Vianello per detto titolo è pari a 0,2, per la categoria C.4.2.**
- **Titolo n. 5** del CV professionale (pagina 1 - doc. 3): *Referente per la trasparenza della SPR Valorizzazione della Ricerca.* Per detto titolo non è stato ingiustamente assegnato al dott. Vianello alcun punteggio, vanno, invece, calcolati **0,2 punti, in quanto rientra nella categoria C.3.2, come partecipazione a progetti e campagne nazionali.**
- **Titolo n. 7** del CV professionale (pagina 2, doc. 3): *Responsabile del Procedimento nella procedura concorsuale di cui al Bando pubblicato su GURI 4^ Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 64 del 19.08.2014.* L'incarico di Responsabile del Procedimento è riportato nello stesso avviso pubblicato sulla edizione della GURI suddetta. Ad altri candidati detta categoria di titoli è stata valutata



0,2 punti come categoria C.4.2 (doc. 10 CV G.A. doc. 11 CV C.C., doc. 11A CV A. L.). Al Dott. Vianello, invece, non è stato attribuito ingiustamente alcun punteggio. Come si evince dalla valutazione di altri candidati (doc. 11 - 11A), la Commissione ha riconosciuto detto punteggio senza che il candidato abbia indicato il numero di Gazzetta Ufficiale per individuare sia il nominativo del candidato, che il bando, addirittura è stato considerato il titolo (doc. 11A) anche per l'affidamento di un sottoincarico di RUP. Al dott. Vianello, pur avendo indicato il numero di Gazzetta Ufficiale e la sua posizione, non è stato riconosciuto detto titolo, dichiarandolo non valutabile. Pertanto, anche in questo caso sussiste una disparità di trattamento, al dott. Vianello vanno assegnati **punti 0,2 per detto titoli, riconducibile alla categoria C.4.2.**

- **Titolo n. 8** del CV professionale (pagina 3 del CV con le valutazioni, doc. 3): ***Responsabile del servizio di generazione del CUP (Codice Unico di Progetto - CIPE) per la SPR Valorizzazione della Ricerca della Direzione Generale del CNR.*** Detto titolo è stato considerato “non valutabile” dalla Commissione. Tuttavia, anche in questo caso, essendo una attività che presuppone una competenza specifica con responsabilità (***Responsabile del servizio di generazione del CUP (Codice Unico di Progetto - CIPE) per la SPR Valorizzazione della Ricerca della Direzione Generale del CNR***), deve essere ricondotta alla categoria C.4.1, con il corrispondente punteggio di **1.5 punti** o quantomeno deve essere ricondotta alla categoria C.4.2 con la corrispondente assegnazione di punti 0,2.
- **Titolo n. 11** del CV professionale (pagina 2 del CV valutato – doc. 3): ***Nomina del Presidente CNR a referente nella negoziazione dell'accordo quadro tra CNR ed ENI S.p.A.*** L'incarico – conferito dal Presidente del CNR – ha comportato una complessa e articolata attività di negoziazione (che può essere documentata con la corrispondenza tenuta dal Vianello con i dirigenti dell'Ente), durata circa 1 anno e svolta direttamente dal Dott. Vianello con responsabili



VP dell'ENI. Anche in questo caso tale attività è stata valutata come “non valutabile”, così “sminuendo” sia l'importanza dell'attività professionale svolta dal ricorrente per conto dell'Ente, sia la rilevanza strategica di tale attività per lo stesso CNR. Detto titolo doveva essere ricondotto alla categoria C.4.1 in quanto, si tratta di una attività con elevate competenze specifiche e correlate responsabilità. L'incarico è stato conferito al Dott. Vianello nel febbraio 2013 e si è concluso con la stipula dell'Accordo il 26 novembre 2013 (allegato n. 2 al CV contenente dichiarazione del Presidente CNR – lettera e, doc. 3). Nell'arco di questa attività è presente una cospicua corrispondenza di e-mail tra il Vianello, il Direttore Generale CNR e i Responsabili dell'ENI, con i quali il ricorrente ha condotto la negoziazione dell'Accordo Quadro e delle sottostanti condizioni contrattuali. Pertanto i **punti che devono essere assegnati sono 0,5**. Si osserva che il CNR ha valutato, per altri candidati della stessa procedura selettiva, decine di titoli analoghi (“referente di contratti”), con negoziati lapilassianamente di gran lunga meno rilevanti e strategici per l'Ente rispetto a quello in esame, che coinvolgeva in modo rilevante l'attività di ricerca dell'intero CNR e la gestione delle privative industriali da questa risultanti (**doc. 12A** CV. B.O. al titolo 5 è stato assegnato un punteggio pari a 0,4, senza che a tale attività corrispondesse una responsabilità; **doc. 12B** CV. B. M. al Titolo 10 e 11 pag. 3 di 16 “referente amministrativo” di un progetto, senza nessuna responsabilità; **doc. 12C** CV. A.L. a pagina 7 è stato valutato una partecipazione a progetto, senza specificare a quale titolo si riferisce; **Doc. 12D** CV F. D.M. la Commissione ha valutato un titolo (n. 92 a pag 18) di responsabile del procedimento acquisti di beni generali assegnando 6 punti, classificandolo come C.4.1 (con 5,5 punti ogni 6 mesi)). Ciò prova la disparità di trattamento nelle valutazione dei titoli. **Pertanto, anche in questo caso sussiste una disparità di trattamento e la Commissione non ha dato la giusta valutazione ad una attività di grande rilievo, per lo stesso C.N.R.. Per quanto sopra esposto detto titolo non può essere privo di valutazione, ma**



deve essere ricondotto alla categoria C.4.1 con l'assegnazione di 0,5 punti, o quantomeno alla categoria C.2.2 con l'assegnazione di 0,3 o alla C.4.2 con l'assegnazione di 0,2.

- **Titolo n. 12** del CV professionale (pagina 3): ***rappresentante CNR nel "Team di Progetto" denominato "Sperimentazione di marketing e supporto della diffusione dei brevetti della ricerca pubblica" avviato a seguito di Convenzione Operativa stipulata in data 11 aprile 2013 tra CNR, Unioncamere e COTEC.*** L'incarico – rilasciato dal Direttore Generale del CNR – ha comportato una complessa attività progettuale durata dal 2013 fino a tutto 2016. Anche detta attività, molto importante per l'Ente stesso e svolta dal ricorrente, non è stata valutata nell'ambito del concorso. In questo caso, **detto titolo deve essere ricondotto alla categoria C.4.1, in quanto si tratta di un incarico che presupponeva una competenza specifica con responsabilità e pertanto devono essere assegnati 1,5 punti (0,5 punti per 3 anni) o, quantomeno, alla categoria C.3.2, per la partecipazioni a campagne e progetti, con assegnazione di 0,2 punti per 3 anni;**
- **Titolo n. 13** del CV professionale (pagina 3 – doc. 3). **Delega e procura del Presidente del CNR per la partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione NETVAL, convocata per il 15/04/2013 a Milano – protocollo n. 20023 del 08/04/2013.** La Commissione esaminatrice non ha valutato detto titolo al dott. Ermanno Vianello, quando invece ha riconosciuto, ad altri candidati, la partecipazione a progetti e a missioni (anche di piccole dimensioni territoriali, come prelevamenti o campionature di acqua) senza numero di protocollo e senza data certa (doc. 13 – CV K.L. e CV S.P). La disparità di trattamento è palese e deve essere ripristinata. Va peraltro evidenziato che l'incarico di mandato e delega da parte del Presidente CNR, a partecipare all'assemblea dei soci, va di prassi assegnato a dipendenti con un profilo di Tecnologo (quindi di livello gerarchico ben superiore a quello del Vianello) a meno che non vi siano



particolari meriti, competenze ed associate capacità di assumere responsabilità del dipendente, come è stato proprio per il Dott. Vianello. Pertanto, **al dott. Vianello per detto titolo deve essere riconosciuto un punteggio pari a 0,5 per la delega ed il mandato a partecipare a detta Assemblea dei Soci di un ente partecipato (Incarichi che presuppongono una competenza specifica) ricollegabile alla categoria C.4.1.**

- **Titolo n. 16** del CV professionale (pagina 3 – doc. 3). **Idoneo e vincitore della procedura concorsuale di cui all’avviso prot. AMMCNT – CNR n. 0061833 del 12/10/2012 (doc. 3 - Allegato n. 3 al CV del Dott. Vianello).** L’avviso era *“finalizzato a reperire tre professionalità interne altamente qualificate e disponibili a svolgere attività di supporto/assistenza al Direttore Generale in materia di organizzazione, trasferimento tecnologico, project management ed economico-finanziario”*. La valutazione è avvenuta mediante titoli e colloquio. Per essere ammessi al colloquio finale – come indicato nell’avviso (doc. 14) – era necessario possedere *“oltre un diploma di laurea magistrale (o titolo equivalente); esperienza maturata in almeno uno degli ambiti sopra riportati [N.d.R. in materia di organizzazione, trasferimento tecnologico, project management ed economico-finanziario]”*. I candidati alla selezione, inoltre, dovevano altresì dimostrare di possedere: *“elevata attitudine all’innovazione ed al lavoro in team; ottime capacità di comunicazione e di presentazione anche attraverso software dedicati; attitudine a lavorare in modo multidisciplinare in collaborazione con gli uffici dell’amministrazione e della rete scientifica; competenza nell’analisi ed elaborazione di dati”*. La selezione è avvenuta, quindi, mediante l’esame del curriculum e – per coloro che superavano questa prima selezione – mediante colloquio. La commissione di concorso era composta dal dott. Paolo Annunziato (Direttore Generale del CNR all’epoca della procedura di selezione), dalla dr.ssa Eva Milella e dall’avvocato Giuliano Salberini: personalità che per il loro elevato profilo curriculare



(verificabile online) il CNR (come qualsiasi altra amministrazione pubblica) di prassi riserva solamente per la composizione di commissioni per la selezione di Dirigenti e/o di profili professionali di elevata professionalità. **Il Dott. Vianello – nella suddetta procedura concorsuale - che vedeva peraltro la partecipazione di numerosi candidati con il profilo di Dirigente e di Tecnologo (doc. 15) risultò vincitore.** All'art. 4 comma 2 del bando di concorso, impugnato, si evince come *“in conformità a quanto previsto nella sopra citata delibera n. 160/2016, nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1, le Commissioni attribuiranno un punteggio pari a punti 6 ai candidati che abbiano conseguito un'idoneità in procedure concorsuali bandite dall'Ente a far data dal 1° gennaio 2010. ”.* Il Dott. Vianello, avendo superato a pieno titolo la procedura concorsuale prot. 0061833 del 12 ottobre 2012 (doc. 3 allegato 3 del CV del dott. Vianello), avrebbe avuto diritto all'assegnazione di 6,0 punti così come disposto dall'art. 4 comma 2 del Bando (doc. 1). Tuttavia, la partecipazione e il superamento della procedura concorsuale prot. 0061833 del 12 ottobre 2012, non è stata valutata dalla Commissione esaminatrice. La suindicata procedura concorsuale richiedeva dei requisiti di maggiore professionalità e complessità, rispetto ai requisiti richiesti per partecipare all'impugnata procedura, ed il Dott. Vianello è risultato vincitore. Per il raggiungimento del IV livello CTER, previsto dal bando impugnato, non è richiesta la **laurea**, mentre nella procedura concorsuale per accedere allo Staff del Direttore Generale (di cui il Dott. Vianello è risultato vincitore) il possesso della laurea era un requisito obbligatorio. Stessa cosa vale per altri requisiti richiesti nella procedura per l'accesso allo Staff del Direttore Generale, quali l'elevata attitudine all'innovazione ed al lavoro in team, le ottime capacità di comunicazione e l'attitudine a lavorare in modo multidisciplinare in collaborazione con gli uffici dell'amministrazione e della rete scientifica e la competenza nell'analisi ed elaborazione di dati. Tuttavia, ciò è risultato “non



valutabile". Pertanto, **il superamento di detta procedura concorsuale, prot. 0061833 del 12 ottobre 2012, deve essere ricondotto alla categoria C.1, con assegnazione di 6,0 punti come previsto al comma 2 dell'art. 4 del Bando.**

- **Titolo n. 16** del CV professionale (pagina 3 – doc. 3). Qualora il Titolo 16 del CV professionale del Dott. Vianello, non venisse riconosciuto come idoneità ad un procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del Bando, la Commissione esaminatrice avrebbero dovuto valutarla comunque come attività professionale svolta ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del bando, ovvero come **incarico presso la segreteria tecnico-scientifica del Direttore Generale (Staff Direttore Generale)** a seguito di avviso interno prot. 0061833 del 12 ottobre 2012 e conseguente selezione. Invero, l'incarico – **rilasciato dal DIRETTORE GENERALE del CNR** – al Dott. Vianello ha comportato articolate e complesse azioni di coordinamento con i vertici dell'amministrazione, con l'Amministrazione Centrale, l'intera Rete Scientifica del CNR e i vertici aziendali di società multinazionali (i.e. ENI SpA) dal 5 novembre 2012 al 29 marzo 2016 per lo svolgimento di attività organizzativo-gestionali, di trasferimento tecnologico, *di project management* ed economico-finanziarie. Dette attività – **di indiscutibile rilevanza nell'attuazione delle linee strategiche del CNR nel suo complesso** (che si ricorda essere il più grande Ente di Ricerca italiano) – **non sono state valutate dalla Commissione esaminatrice.** Ciò contrasta con i principi amministrativi di proporzionalità, **abuso di formalismo, di raggiungimento dello scopo che sono posti al fine di valorizzare il personale.** Nella valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice non sono state rispettati i principi di ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà ed hanno portato ad un provvedimento di graduatoria finale caratterizzato da un travisamento ed erronea valutazione dei fatti; contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. **La Commissione di concorso, in contrasto**



con i principi appena esposti, ha valutato positivamente, ad altri candidati alla stessa progressione, titoli attestanti incarichi di gran lunga di minor rilievo per l'Ente: quali incarichi in commissioni di acquisto e/o collaudo di cancelleria, di stampanti, o di segreteria di corsi durati mezza giornata (doc. 16 CV CA, doc. 16A CV DM). Non si comprende, quindi, come possono essere state effettuate dette valutazioni, in considerazione del fatto che sono stati valutati incarichi di meno importanza (doc. 16), mentre al dott. Vianello per detto incarico non è stata riconosciuta alcuna valutazione.

Pertanto, per detto incarico la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto ricondurlo alla categoria C.4.1 con assegnazione di **1,5 punti** o quantomeno essere ricondotto alla categoria C.4.2. con assegnazione di **0,2 punti**.

- **Titolo n. 18** del CV professionale (pagina 4 doc. 3): *incarichi conferiti dal Dirigente dell'Ufficio Promozione e Sviluppo Collaborazioni a decorrere dalla data di presa di servizio (1 aprile 2011) fino al 7 novembre 2012. Il provvedimento di assegnazione comprende i seguenti incarichi:*

- *responsabile amministrativo della Sezione CNR-PSC di Roma, con conseguente coordinamento del personale assegnato;*
- *supporto gestionale e operativo alla Sezione "Trasferimento Tecnologico" del PSC ai fini dell'espletamento delle attività in materia brevettuale affidate all'Ufficio in forza della delibera del CdA n. 70 del 23 marzo 2011;*
- *responsabile della riorganizzazione del Data Base Brevetti CNR e alla definizione delle modalità di interfaccia con il sistema di contabilità SIGLA ai fini dell'adozione di strumenti e procedure finalizzate al controllo di gestione;*
- *responsabile delle funzioni di interfaccia rispetto ai Dipartimenti e agli studi di consulenza in materia*



***brevettuale; responsabile della gestione dell'archivio
documentale dei brevetti CNR***

Detto titolo (prot. 51599 del 11.07.2011) (allegato n. 4 al CV del Dott. Vianello doc. 4) deve essere ricondotto alla categoria C.4.1 con la conseguente assegnazione di 2 punti (0,5 punti per 1 anno per 4 incarichi); o quantomeno deve essere riconosciuta l'associazione di ciascun incarico alla categoria C.4.2 con la contestuale assegnazione di 0,8 punto (0,2 punti per 4) in analogia a quanto è stato effettuato – per strutture e attività meno complesse di quelle in argomento ad altri candidati alla procedura di progressione di cui al bando n. 364.259 per il profilo di CTER, IV livello, (doc. 17 CV F.G.).

- **Titolo n. 24** del CV professionale (pagina 5 – doc. 3): *Conferimento di incarico di referente per l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini per i progetti ed altre attività di interesse comunitario (interfaccia con l'Ufficio Promozione e Rapporti con l'Unione Europea del CNR)*”.

L'incarico – rilasciato dal DIRETTORE IBB del CNR – implicava la responsabilità di coordinamento presso l'IBB e l'interfacciamento con il preposto *Ufficio* della SAC (Sede Amministrativa Centrale) del CNR dal 18 marzo 2009 al 31 marzo 2011. Detto titolo deve essere ricondotto alla categoria C.4.2 con assegnazione di **0,2 punti, in quanto il citato incarico richiede una competenza specifica e di responsabilità.**

- **Titolo n. 25** del CV professionale (pagina 5 doc. 3): Conferimento della qualifica di Responsabile del Procedimento nelle procedure di appalto di forniture, servizi e lavori (incarico comunicato all'AVCP). L'incarico – rilasciato dal DIRETTORE CRdC DFM del CNR – implicava l'accesso alla Piattaforma SIMOG-AVCP per gli adempimenti relativi alle procedure di gara pubbliche. Detto titolo, assegnato per il periodo 2009-2011, deve essere ricondotto alla categoria C.4.1, con assegnazione di 1,5 punti (0,5 punti per 3 anni), per la competenza specifica richiesta e l'incarico di responsabilità, o quantomeno deve essere ricondotto alla categoria C.4.1 con la contestuale assegnazione di punti 0,2 per 3 anni, come valutato per altri candidati (doc. 18 CV P.C.).



- **Titolo n. 53** del CV professionale (pagina 10 doc. 3): ***Incarico di Responsabile Amministrativo del Centro Regionale di Competenza in Diagnostica e Farmaceutica Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche***. Tale responsabilità implicava, come esplicitato nello stesso provvedimento di nomina, la Responsabilità dell'intero **Nucleo Amministrativo del "Centro Regionale di Competenza in Diagnostica e Farmaceutica Molecolari" (CRdC DFM)**"; come noto al CNR, il CRdC DFM – all'epoca in cui il dott. Vianello ricopriva tale ruolo – è innanzitutto un Progetto finanziato dalla Regione Campania per il quale il CNR decise di costituire un autonomo Centro di Responsabilità di Primo livello e successivamente una NewCo nella cui compagine societaria partecipava in modo rilevante lo stesso CNR. Come riportato nella Convenzione tra CNR e Regione Campania (che approvò il progetto CRdC DFM, per un costo complessivo di circa 10 milioni di euro), il ruolo del Nucleo Amministrativo (per il quale il dott. Vianello fu nominato Responsabile) comportava la gestione contabile e amministrativa dell'intero CRdC DFM. I partner (poi consorziati) del CRdC DFM erano istituzioni universitarie e di ricerca del territorio campano che dovevano fare riferimento a detto Nucleo Amministrativo, diretto dal dott. Vianello, per la gestione locale dei fondi del CRdC DFM, delle gare, del personale ecc." (cit. par. 6 "Iniziale Schema Organizzativo e Gestionale del Centro" del Capitolato Tecnico/Convenzione istitutivo del CRdC DFM). Detto incarico ha comportato (come indicato nella Convenzione tra CNR e Regione Campania): *l'assunzione delle funzioni di amministrazione, contabilità e rendicontazione economico-finanziaria delle attività di ricerca e formazione svolte dal CRdC DFM; la gestione di tutte le procedure di spesa e delle altre attività amministrative e contrattuali correlate; la predisposizione e la gestione di bandi di gara d'appalto sotto e sopra soglia europea; la predisposizione delle procedure concorsuali per l'avvio delle collaborazioni (occasional,*



professionali e coordinate) e delle borse di studio; il supporto giuridico e contabile ai soggetti partner nella pianificazione degli acquisti e nell'espletamento delle relative procedure amministrative; la funzione di individuazione e analisi di bandi per la negoziazione ed erogazione di contributi a valere su fondi diretti (FP6 della UE) e indiretti (FESR, FSE) della UE, di programmi internazionali, nazionali e regionali. Detto titolo, ricoperto dal Dott. Vianello per un periodo di oltre 4 anni dal novembre 2003 a marzo 2008, periodo in cui lo stesso Dott. Vianello ha gestito una Unità complessa del CNR, non è stato valutato dalla Commissione esaminatrice, invece doveva essere ricondotto alla categoria C.4.1 (incarichi che presuppongono una competenza specifica e/o determinato una assunzione di responsabilità individuale), con assegnazione di 2,0 punti (0,5 punti per 4 anni). La Commissione esaminatrice ha valutato ad altri candidati titoli riguardanti incarichi di responsabilità della gestione contabile e amministrativa, con mansioni di minore responsabilità riconoscendogli un punteggio di 2,0 punti per ogni anno (doc. 19A CV F. G. (pag. 26 titoli 68 e 69; pag. 27 titolo 78 e pag. 28 titolo 79, pag. 30 titoli 92, 93 e 94 titoli che hanno portato a 35 anni di responsabilità per un punteggio di 0,5 punti per ciascun anno) doc. 19B CV F. D.M. in cui viene valutato come C.4.1 un titolo di responsabile del procedimento acquisti di beni generali (titolo 92)). Ciò evidenzia un'assenza di logicità nella assegnazione dei punteggi, così creando una disparità di trattamento e discriminazione.

- **Titolo n. 54** del CV professionale (pagina 10 doc. 3): **Incarico di Responsabile della Segreteria della Direzione** del (Progetto) "Centro Regionale di Competenza in Diagnostica e Farmaceutica Molecolari di Napoli", ricoperto dal Dott. Vianello per un periodo di oltre 5 anni dal novembre 2003 a marzo 2009. Detto titolo non è stato valutato dalla Commissione, invece deve essere ricondotto alla categoria C.4.1, con assegnazione di **2,5 punti** (0,5 punti per 5 anni) o quantomeno doveva essere ricondotto alla categoria C.4.2 con la



contestuale assegnazione di punti 0,2. Il punteggio di 0,2 è stato attribuito, dalla Commissione esaminatrice, ad altri candidati per incarichi di segreteria delle più svariate tipologie di attività/eventi/conferenze etc., ad altri candidati, invece, è stato riconosciuto un punteggio pari a 0,5 per anno, per il titolo “Responsabile della segreteria Tecnico-scientifica”, classificandolo come C.4.1 (doc. 20 CV D.M. P. Titolo 74, pag. 11).

- **Titolo 57** del CV professionale (pagina 11- doc. 3) **conferimento di incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di un’indagine sul campo a supporto di attività di ricerca a favore del Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica dell’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari.** La Commissione esaminatrice ha ritenuto detto incarico “non valutabile”, quando invece ha assegnato punteggi ad altri candidati per incarichi minori. Ad esempio sono stati valutati incarichi come: *“apprezzamento” da parte della procura militare di BARI nel 1986, attestati di segretario senza protocollo, incarichi senza protocollo etc..* (doc. 21 – CV B. F. titoli 116 e 121). Ciò ha comportato uno squilibrio nell’assegnazione dei titoli, dove non sono stati valutati incarichi importanti con tanto di protocollo e attestati, come al ricorrente, mentre sono stati valutati incarichi privi di qualsiasi documentazione o protocollo. Pertanto, deve essere riconosciuto per detto titolo al dott. Vianello il punteggio di 0,2 per la categoria C.4.2.

Dall’esame dei titoli, del curriculum del Dott. Vianello e della corrispondente valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, si evince chiaramente una disparità di trattamento e valutazione da parte dell’ente nella valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli deve essere effettuata dalla Commissione esaminatrice con i medesimi principi per tutti i candidati; a parità di titoli devono essere assegnati gli stessi punteggi, come a presentazione di un titolo di maggior rilievo deve essere assegnato un punteggio più elevato, proprio per l’importanza dell’attività svolta dal candidato.



Al Dott. Vianello non sono state valutate, ingiustamente, delle attività di grande rilievo ed importanza, come la gestione di strutture complesse ed incarichi articolati, di coordinazione e di responsabilità, mentre ad altri candidati sono stati assegnati dei punteggi per delle attività ricadenti in ambiti di gran lunga più ristretti o addirittura non protocollate.

La corretta valutazione del profilo del candidato e l'esatto riconoscimento del punteggio, avrebbe determinato per il Dott. Vianello un punteggio complessivo di **90,15** (e non di 67,45) che, sulla scorta della graduatoria redatta dal CNR, avrebbe consentito al ricorrente Dott. Vianello di posizionarsi al n. 3 della graduatoria, con una differenza di ben **344 posizioni** (rispetto alla n. 347 assegnata dal CNR), e così consentendo al ricorrente Vianello di rientrare in posizione utile rispetto ai posti assegnati a concorso (n. 178 posti).

E' evidente come la Commissione di valutazione sia incorsa in macroscopici ed ingiustificabili, errori nella determinazione dei punteggi del ricorrente, con grande violazione del diritto del ricorrente. Non sono stati, infatti, rispettati i criteri su cui si deve fondare l'azione amministrativa dello Stato (Art. 97 Costituzione), i principi a cui si deve ispirare una procedura per la progressione di carriera.

L'Ente Pubblico deve garantire l'imparzialità anche nell'espletamento dei concorsi pubblici sia interni che esterni. Accanto a tali presidi minimi di imparzialità se ne affermano altri, come la motivazione degli atti, la trasparenza, il contraddittorio nel procedimento e tutti i principi esposti anche nella normativa europea.

Il CNR ha valutato corsi identici, simili o inferiori di livello con parametri diversi, senza ogni logica e/o motivazione, poiché l'attribuzione di un punteggio diverso per identici corsi, o, come nel caso in esame, non valutati, costituiscono una palese disparità di trattamento e un atto discriminatorio. (doc. 22 scheda di valutazione)

La Commissione esaminatrice ha valutato per ben due volte una laurea triennale, o assegnato due punteggi per una laurea triennale ed una specialistica (doc. 23 CV T. A. - CV C. C - CV B.P), riconoscendo, quindi ben 4 punti (invece che solo 2) per una laurea 3+2. Il dott. Vianello, invece



avendo una laurea Magistrale, equipollente ad una laurea 3+2, sono stati riconosciuti solo 2 punti. Ciò comporta una manifesta disparità di trattamento.

In riferimento a detta procedura selettiva molti dipendenti del CNR, 50 partecipanti al concorso, hanno pubblicato, sul sito web ufficiale di un consigliere di amministrazione del CNR (<https://ilnostrocnr.it/forums/topic/art-54-bando-364-259-progression-di-livello-riflessioni/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1>), un appello con il quale mettevano in evidenza che la graduatoria non rispecchiava i reali meriti o demeriti dei partecipanti al concorso, chiedendo una ridefinizione dei criteri per gli avanzamenti di carriera che doveva dare il giusto riconoscimento alla professionalità di ogni candidato. Nell'appello si legge infatti: *“Dall'esame poi dei singoli curricula è emersa una situazione ancora più raccapricciante:*

- Assegnazione di punteggi per lo stesso identico incarico ad alcuni candidati e ad altri no;*
- errori di identificazione del titolo nonostante una precisa descrizione da parte dei candidati che rendeva inequivocabile la tipologia del titolo;*
- valutazione di titoli con descrizione molto generica come “Dichiarazione” per altrettanto generiche attività come “Mansioni amministrative e segreteriali” o “per aver svolto i compiti di ufficio con precisione”!;*
- la “relazione sull'attività svolta”, che era obbligatorio presentare non è stata valutata se non per chi si è preso la briga di riportarne il contenuto nel CV, punto per punto, ottenendo così un totale doppio o triplo del punteggio;*
- errori di conteggio e di calcolo;*
- non valutazione di ruoli di importanza nazionale ufficializzati da enti esterni o dalla Sede centrale”.* Queste segnalazioni sono state riferite da molteplici dipendenti di tutta Italia del CNR e provano, inconfutabilmente, il macroscopico errore e la disparità di trattamento che le Commissioni esaminatrici hanno effettuato nelle valutazioni dei curricula dei candidati.



Occorre sottolineare che le valutazioni effettuate dalle Commissioni esaminatrici, non devono essere intese come arbitrarie. Le valutazioni possono essere poste al sindacato giurisdizionale quando sussistono elementi idonei ad evidenziare uno errore logico o di fatto ed è presente una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile e/o valutazioni discriminatorie. Come si evince nel caso in esame.

È d'obbligo evidenziare che l'art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990, dispone *«I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti»*. Detto articolo è applicabile alle procedure concorsuali e selettive, come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Tuttavia, alcuni dei titoli, i principali e più rilevanti, che testimoniano la qualifica professionale del Vianello, come valutazione dell'attività svolta, non sono stati nemmeno valutati dalla Commissione esaminatrice.

La valutazione arbitraria effettuata dalla Commissione esaminatrice ha determinato una vera e propria disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione, creando seri danni al ricorrente, in particolare **ingiustizia manifesta e un mancato raggiungimento dello scopo intrinseco alla procedura di progressione di carriera**.

Per quanto sopra esposto il Dott. Vianello con il presente ricorso, come già formulato con il ricorso in autotutela, intende ottenere la giusta tutela dei suoi diritti, con il riconoscimento del giusto punteggio e di conseguenza con il diritto di percepire la giusta retribuzione e ottenere il risarcimento del danno.

Si chiede pertanto al Sig. Giudice la condanna del C.N.R a riconoscere il giusto punteggio al Dott. Vianello come sopra determinato, così da rielaborare la graduatoria del bando di concorso n. 364.259 (doc. 1), inserendo il Dott. Vianello al n. 3 della stessa, nonché a corrispondergli l'importo che questi avrebbe dovuto percepire dal 01/01/2017 se la di lui posizione fosse stata correttamente valutata, e cioè nella misura



approssimativa di **€ 20.400,00**. A ciò devono aggiungersi gli interessi sino all'effettivo soddisfo, ovvero l'importo che risulterà, in caso di contestazione in corso di causa a mezzo CTU che accerti le differenze retributive e contributive tra il trattamento retributivo cui ha diritto per effetto del superiore inquadramento dovuto al superamento del concorso di cui al bando n. 364.259 e l'inferiore trattamento retributivo erogato ed erogando per la posizione lavorativa attualmente occupata, come risulta dalle buste paga allegate (doc. 24) oltre agli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei relativi ratei mensili di credito sino alla data del futuro soddisfo.

Il Dott. Vianello ha diritto al risarcimento del danno in relazione alla violazione della correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro CNR, nella valutazione dei titoli e del curriculum per il Bando di concorso n. 364.259.

Secondo quanto sino ad ora rappresentato si evince illegittimità e l'ingiustizia dell'operato del CNR, nella valutazione dei titoli e del curriculum del Dott. Vianello, per il Bando di concorso n. 364.259, con i principi di buona fede e correttezza che, ex art. 1175 e 1375 cod. civ.

Occorre evidenziare anche l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 che dispone "*Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito*".

In relazione al caso di specie, il CNR non ha osservato i principi di legge per la progressione di carriera del Dott. Vianello, non valutando, come sopra evidenziato, le sue qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati acquisiti.

Il Dott. Vianello dal 2012 al 2016, per ben 4 anni, ha svolto in Direzione Generale del CNR, mansioni proprie di una qualifica superiore (Tecnologo), senza che allo stesso venisse corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Ciò in contrasto con il disposto normativo, art. 52 D.Lgs. 165/2001 che al comma 5 dispone: "*..è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con*



la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".

Al Dott. Vianello non stati riconosciuti i giusti emolumenti per l'attività svolta nella qualifica superiore, ma detto incarico non è nemmeno stato valutato dalla Commissione Esaminatrice, come altri titoli e attività all'interno del CV del Dott. Vianello (doc. 3), in violazione dei principi costituzionali e di diritto amministrativo.

Nel caso di specie non vi è stata nessuna motivazione fornita dal C.N.R. che abbia giustificato la scelta dell'assegnazione dei punteggi al Vianello a parità di titoli con altri candidati.

In relazione alla disparità di trattamento del Dott. Vianello Voglia l'Ill.mo Tribunale condannare il C.N.R. al risarcimento del danno per equivalente.

Altro danno patito dal ricorrente e che deve essere risarcito è il **danno da perdita di chance**. Come ad esempio la mancata partecipazione per il Dott. Vianello, alla procedura selettiva che consente di accedere ad una posizione retributiva maggiore (cosiddetto gradone. Art 53 CCNL del 21/02/2002 di circa € 15.000,00), dopo 4 anni di anzianità lavorativa nel IV livello del profilo CTER, profilo che il Dott. Vianello avrebbe raggiunto con il superamento della procedura concorsuale impugnata.. Ad aggiungersi la perdita dell'opportunità di partecipare al Bando di cui all'art. 53 (cosiddetto "2° gradone" concessa ai IV livelli CTER che possiedono già il 1° gradone) con un ulteriore posizione retributiva maggiore di circa € 6.000,00 annue.

Il risarcimento del danno da perdita di chance richiesto consiste, nel caso di specie, nel ristoro per la preclusione della possibilità di ottenere i benefici connessi alla progressione di carriera, concretamente realizzata.

Come sopra evidenziato il Dott. Vianello, se avesse raggiunto il IV livello del profilo CTER, con il superamento della procedura concorsuale in oggetto, dopo 4 anni di attività avrebbe potuto raggiungere uno stipendio annuo lordo di circa € 41.000,00 (somma maggiore con il gradone), nettamente superiore di quanto ad oggi il ricorrente percepisce.



Per quanto sopra esposto, avendo provato con documenti e fatti l'errore da parte del C.N.R. nella valutazione dei titoli e del curriculum del Dott. Vianello, in relazione al bando n. 364.259 del 01/06/2017, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale di Roma adito, in funzione di Giudice del lavoro, Voglia fissare udienza per la discussione del presente ricorso, alla quale dovrà comparire la convenuta previa sua costituzione a norma di legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni dettagliate nel ricorso,

1. In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del punteggio attribuito al Dott. Vianello, con conseguente disapplicazione, del provvedimento dirigenziale del 29/12/2017 di approvazione degli atti della procedura concorsuale con cui è stata approvata la relativa graduatoria finale della selezione interna per titoli, indetta con bando 364.259 del 01.06.2017 e relativa alla la progressione dal V al IV livello professionale nel profilo di CTER:, nonché il provvedimento dirigenziale del 03/08/2018 di riformulazione parziale della graduatoria di selezione.
2. Per l'effetto accertare riconoscere e dichiarare che, in virtù del C.V. e dei titoli prodotti con la domanda di partecipazione, al Dott. Vianello doveva essere riconosciuto un punteggio superiore a quello riconosciuto dalla Commissione, pari a 90,15.
3. Accertare, riconoscere e dichiarare che il punteggio complessivo che doveva essere attribuito al ricorrente doveva essere pari a 90,15. Per l'effetto accertare, dichiarare e riconoscere che, in virtù dei punteggi corretti, il ricorrente doveva essere collocato in graduatoria alla posizione IV livello professionale nel profilo di CTER .
4. Accertare il diritto del ricorrente alla progressione dal V al IV livello professionale nel profilo di CTER con decorrenza dal 1° gennaio



- 2017, con conseguente condanna del CNR al corretto inquadramento del ricorrente e alla corresponsione delle differenze retributive e contributive allo stesso spettanti, oltre interessi dal dovuto al saldo;
5. Ove possibile, annullare: il bando n. 364.259 del 1.06.2017, con cui il CNR ha indetto una selezione interna per titoli per la progressione dal V al IV livello professionale nel profilo di CTER; il provvedimento dirigenziale del 29/12/2017; il verbale n 19/09/2017 con cui la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione; il verbale del 03/08/2018, la scheda di valutazione titoli contenente i punteggi assegnati dalla Commissione esaminatrice alle categorie dei titoli prodotti dal ricorrente; nonché gli atti della procedura presupposti, connessi o consequenziali, non conosciuti, che possano avere un contenuto lesivo per il ricorrente.
 6. Condannare il CNR a corrispondere al ricorrente l'importo che lo stesso avrebbe dovuto percepire a far data dall'inquadramento come Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di IV livello degli altri vincitori di concorso sino a quella di effettivo inquadramento, quantificabile, come differenze retributive e contributive, in € 20.400,00 circa, oltre accessori, e/o in caso di contestazione di tale importo di quelle maturate e maturande risultanti in corso di causa sulla base della eventuale richiedenda CTU che, previa esatta ricostruzione della posizione in graduatoria del ricorrente sulla base della documentazione prodotta e da acquisire; in caso di contestazione sui criteri di calcolo, Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare le differenze retributive e contributive tra il trattamento retributivo cui avrebbe diritto per effetto del superiore inquadramento dovuto al superamento del concorso di cui al bando n. 364.259 e l'inferiore trattamento retributivo erogato ed erogando, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei relativi ratei mensili di credito sino alla data del futuro soddisfo;
 7. Nel merito-accertare e dichiarare il diritto del Dott. Vianello al risarcimento del danno per equivalente nella misura di €. 42.000,00,



oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, in quanto il Vianello avrebbe potuto percepire ad oggi una retribuzione annua lorda di oltre € 40.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia che emergerà in corso di causa.

8. Condannare in ogni caso il CNR al risarcimento per la perdita di chance, (perdita dell'opportunità di partecipare al Bando di cui all'art. 53 CCNL (1° e 2° gradone) con la possibilità di aumentare la propria retribuzione di ulteriori € 21.000,00 annue), anche ex art. 2043 c.c., tenendo conto del comportamento colposo per le ragioni sopra esposte, in via equitativa ed in ogni caso nei limiti di valore dello scaglione indicato;
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria, in caso di contestazione sulle modalità di determinazione dei punteggi e sulla rideterminazione delle posizioni in graduatoria del ricorrente, nonché sulla quantificazione delle somme dovute in ragione dell'accoglimento delle domande di cui al ricorso, si chiede che venga ammessa CTU, la quale previa esatta ricostruzione della posizione in graduatoria del ricorrente, quantifichi le somme dovute e debende seguendo il criterio di cui in narrativa e sulla base della documentazione offerta, al fine del corretto calcolo sotto ogni aspetto giuridico, economico e previdenziale.

Si allega in copia:

1. Bando n. 364.259 dell'01.06.2017;
2. domanda di partecipazione;
3. CV e allegati Dott. Vianello;
4. atto di verifica del direttore di appartenenza triennio 2014/2016;
5. relazione del candidato Vianello attività triennio 2014/2016;
6. verbale di graduatoria del 29/12/2017;
7. scheda di valutazione e classificazione del 13/09/2017;
8. ricorso in autotutela;



9. verbale di graduatoria del 03/08/2018;
10. CV candidato G. A.;
11. CV candidato C.C. - 11A CV candidato A.L. ;
12. A CV candidato B. O., 12B candidato B.M.: 12C candidato A. L.; 12D candidato D.M.;
13. CV candidati K.L e S.P.;
14. avviso staff DG;
15. nomina Vianello Ermanno staff DG;
16. CV candidato C.A.; 16A CV candidato DM;
17. CV candidato FG;
18. CV candidato C. P.;
19. A CV candidato F.G; 19B CV candidato D.M.; 19C CV candidato B.A.;
20. A CV candidato D.M.;
21. CV candidato B. F.;
22. scheda di valutazione del CV dott. Vianello con punteggio;
23. CV candidati T. A. - C. C - B.P;
24. buste paga del dott. Vianello.

Con riserva di indicare, occorrendo, altri mezzi istruttori.

Il sottoscritto difensore dichiara ai sensi degli artt. 133 e 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di pec (rita.tenerelli@ordineavvocatiroma.org)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D.p.r. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente controversia è di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00, cui corrisponde un contributo unificato di euro 259,00.

Roma, 23/12/2022

Avv. Rita Tenerelli



**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI
CONTROINTERESSATI IN FORME PARTICOLARI EX ARTT. 150
E 151 C.P.C**

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Roma

Il sottoscritto Avv. Rita Tenerelli quale procuratore e difensore del Dott. Ermanno Vianello nel procedimento instaurando dinanzi al suintestato Tribunale, come da atto sopra riportato.

Premesso

- che si configurano come contro-interessati tutti i dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello V al livello IV del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR collocatisi in posizione antecedente al ricorrente nella graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale del C.N.R. Prot. AMMCEN n. 0085357/2017 del 29/12/2017;
- che il numero dei controinteressati rende impossibile la notifica, anche in relazione alla natura nazionale della graduatoria;
- che alcuni dei soggetti da citare nella causa che si intende instaurare con il suesteso atto non è agevole identificarli tutti;
- che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e che la loro identificazione è eccessivamente difficile
- che quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria;
- che la modalità di notifica richiesta rende conoscibili gli atti a tutti gli interessati, agevolando così l'accesso a chi ha interesse alla insaturanda procedura;

Tutto ciò premesso,

Chiede

che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale del C.N.R., dei seguenti dati:



- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come "i dipendenti del CNR che hanno partecipato alla progressione dal livello V al livello IV del profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca del CNR collocatisi in posizione antecedente al Dott. Ermanno Vianello nella graduatoria di cui al provvedimento dirigenziale del C.N.R. relativo alla selezione interna per titoli, indetta con bando n. 364.259 dell'1.06.2017 ai sensi dell'art. 54 del CCNL 1998- 2001 del 21.02.2012, così come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del 07/08/2018 e che sarebbero sorpassati in caso di accoglimento del ricorso";
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza; ovvero voglia la S.V. autorizzare la notifica del suesteso atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., secondo le diverse modalità ritenute opportune.

Il tutto, disponendo altresì espressamente l'esclusione della necessità di procedere anche alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Con Osservanza

Roma, 23/12/2022

Avv. Rita Tenerelli

